**TRIBUNALE DI MONZA**
**SEZIONE GIP-GUP**

# LINEE GUIDA OPERATIVE IN MATERIA DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (L.P.U.) NELL'AMBITO DEI DECRETI PENALI DI CONDANNA

*(Parziale modifica del Protocollo n. 1922-14 e integrazione delle Prassi Operative del 17 aprile 2024)*

*INDICE*

*Premessa*
*Art. 1 – Decreti penali di condanna con pena interamente convertita in L.P.U. in fase di richiesta da parte del Pubblico Ministero*
*Art. 2 – Decreti Penali di condanna convertiti in L.P.U. su istanza a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna*
*Art. 3 – Termine per l'avvio e decadenza*
*Art. 4 – Gestione delle inadempienze*
*Art. 5 – Adempimenti conclusivi*
*Art. 6 – L.P.U. con sostituzione della sola pena detentiva (c.d. "L.P.U. Cartabia")*
*Art. 7 – Comunicazioni e modalità operative*

## Premessa

Le presenti linee guida operative, che tengono presenti ed integrano le Prassi Operative condivise sottoscritte in data 17 aprile 2024 e parzialmente modificano le disposizioni contenute nel Protocollo n. 1922-14, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, si propongono di semplificare, razionalizzare e conseguentemente rendere più celeri le procedure relativamente agli L.P.U. collegati ai decreti penali di condanna semplificando i flussi tra Uffici giudiziari, U.E.P.E. ed enti convenzionati e garantendo uniformità applicativa nella Sezione GIP-GUP.

## Art. 1 – Decreti penali di condanna con pena interamente convertita in L.P.U. in fase di richiesta di DP da parte del Pubblico Ministero
***(art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada)***

La richiesta di conversione in L.P.U. può essere depositata anche prima dell'emissione del decreto penale di condanna, allegando la dichiarazione di disponibilità dell'ente convenzionato.

In questo caso:
• il decreto penale è emesso con pena già convertita in L.P.U.;
• l'imputato è autorizzato a iniziare i lavori immediatamente dopo la notifica del decreto penale di condanna, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla notifica del decreto, senza attenderne il passaggio in giudicato.

Al fine di velocizzare la procedura ed ottimizzare le comunicazioni è auspicabile che l'imputato elegga domicilio presso lo studio del difensore o presso un indirizzo pec personale, qualora ne sia in possesso.

Il decreto penale convertito è comunicato a cura della Cancelleria all'U.E.P.E. territorialmente competente e all'ente individuato.

Come da accordi con U.E.P.E., non è necessario attenderne il nulla osta per l'avvio dei lavori.

Allo scopo è necessario che nel corpo del decreto penale di condanna figuri la dicitura: **"autorizza l'inizio immediato dei lavori di p.u."**.

Ai fini di una corretta e tempestiva definizione del procedimento, il Difensore, se in possesso del documento che lo attesta, comunicherà alla Cancelleria G.I.P. :

- l'inizio dello svolgimento dei lavori
- la conclusione dei L.P.U. mediante trasmissione della relazione finale dell'Ente e del foglio firme.

**Art. 2 – Decreti Penali di condanna convertiti in L.P.U. su istanza ed a seguito dell'emissione** ***(art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada)***

Qualora il decreto penale preveda originariamente una pena pecuniaria, la richiesta di conversione in L.P.U. può essere depositata entro il termine previsto per l'opposizione (15 giorni dalla notifica), senza che venga presentata opposizione.

Nel caso in cui il difensore abbia avanzato istanza di conversione mediante atto di opposizione al decreto penale, gli verrà segnalata la prassi dell'ufficio e la possibilità di rinunciarvi, provvedendo così il giudice direttamente alla conversione.

All'istanza dovrà necessariamente essere allegata la formale dichiarazione di disponibilità dell'Ente: in assenza si provvederà alla concessione del termine dei 60 giorni per il reperimento, anche qualora il difensore non lo richieda espressamente, mediante provvedimento del Gip in calce all'istanza o con atto separato (che può essere notificato ex art. 157 bis c.p.p.)

La conversione è disposta con ordinanza del Giudice, che **dovrà espressamente dichiarare esecutivo** il decreto penale di condanna ed autorizzare il condannato ad iniziare i lavori immediatamente o comunque entro il termine massimo di 60 giorni.

L'ordinanza è notificata alle parti e comunicata all'U.E.P.E. e all'ente individuato. Dalla notifica dell'ordinanza l'imputato può iniziare i lavori coordinandosi direttamente con l'ente, senza necessità di autorizzazione da parte di U.E.P.E..

Come da accordi con U.E.P.E., non è necessario attenderne il nulla osta per l'avvio dei lavori.

Alla conclusione dei lavori non sarà necessaria la trasmissione da parte di U.E.P.E. della relazione conclusiva, ma sarà sufficiente il pervenimento della relazione finale positiva dell'Ente cui deve essere allegato il foglio firme-presenze.

Ai fini di una corretta e tempestiva definizione del procedimento, il Difensore, se in possesso del documento che lo attesta, comunicherà alla Cancelleria G.I.P. :

- l'inizio dello svolgimento dei lavori
- la conclusione dei L.P.U. mediante trasmissione della relazione finale dell'Ente e del foglio firme.

**Art. 3 – Termine per l'avvio e decadenza**

L'inizio degli L.P.U., in entrambi i casi sopra richiamati, è immediato o comunque entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il mancato avvio dei lavori, comunicato da U.E.P.E. o dall'Ente, in assenza di giustificato motivo, comporta la revoca del beneficio ed il ripristino della pena originaria (pecuniaria complessiva inflitta con decreto penale).

Eventuali istanze di remissione nei termini verranno valutate solo in casi gravi e documentati.

**Art. 4 – Gestione delle inadempienze**

L'ente ospitante segnala tempestivamente a U.E.P.E. e all' Ufficio GIP assenze ingiustificate, violazioni delle prescrizioni ed eventuali criticità nello svolgimento dei lavori.

Il Giudice, valutata la segnalazione e tenuto conto della sua gravità, diffida il condannato, modifica le modalità di esecuzione o revoca il beneficio degli L.P.U., previa fissazione di udienza camerale (incidente di esecuzione).

**Art. 5 – Adempimenti conclusivi**

Alla conclusione dei lavori l'ente ospitante, e/o il difensore se in possesso, trasmettono all'Ufficio G.I.P. la relazione finale, corredata dal foglio firme.

Tale relazione verrà trasmessa anche a U.E.P.E. per opportuna conoscenza.

Il Giudice provvede *de plano* all'estinzione del reato sulla base della documentazione ricevuta, concedendo i benefici di legge, ivi inclusa la riduzione delle sanzioni accessorie e la revoca della confisca del mezzo.

In caso di L.P.U. l'Ufficio effettua la comunicazione agli uffici competenti per le sanzioni accessorie disposte nel decreto penale **solo all'esito del provvedimento estintivo** comunicando, pertanto, la sanzione amministrativa già ridotta (sospensione patente) o revocata (confisca del veicolo).

**Art. 6 – L.P.U. con sostituzione della sola pena detentiva (c.d. "L.P.U. Cartabia")**

In caso di richiesta di sostituzione della sola pena detentiva con L.P.U. successivamente all'emissione del decreto penale, il Giudice provvede con ordinanza.

All'istanza dovrà necessariamente essere allegata la formale dichiarazione di disponibilità dell'Ente: in assenza si provvederà alla concessione del termine dei 60 giorni per il reperimento, anche qualora il difensore non lo richieda espressamente, mediante provvedimento del Gip in calce all'istanza o con atto separato (che può essere notificato ex art. 157 bis c.p.p.)

La conversione è disposta con ordinanza del Giudice, che **dovrà espressamente dichiarare esecutivo** il decreto penale di condanna.

Ai sensi dell'art. 63 L.689/81 l'ordinanza è comunicata al PM, al difensore, all'ente ospitante e a U.E.P.E. nonché alla Questura competente per territorio (o in mancanza al comando dell'Arma dei carabinieri competente in relazione al Comune in cui l'imputato risiede), che provvederà alla comunicazione all'imputato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni ed invitandolo a recarsi all'U.E.P.E.

Dell'avvenuta comunicazione all'imputato la polizia giudiziaria darà immediato avviso a U.E.P.E.

A differenza dei casi citati agli artt. 1 e 2 delle presenti linee guida, l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo l'accesso dell'imputato a U.E.P.E. successivo agli adempimenti di cui sopra poiché ai sensi dell'art. 63 L.689/81 per gli L.P.U. c.d. Cartabia sia U.E.P.E. sia l'organo di polizia svolgono una specifica funzione di controllo in ordine al rispetto di tutte le prescrizioni imposte.

Solo a seguito della trasmissione della relazione conclusiva positiva da parte di U.E.P.E. verrà dichiarata eseguita la pena detentiva convertita e decadute le prescrizioni imposte, senza necessità di fissazione di udienza.

**Art. 7 – Comunicazioni e modalità operative**

Le comunicazioni tra Uffici giudiziari, difensori, enti e U.E.P.E. avvengono preferibilmente tramite **PEC** (gip.tribunale.monza@giustiziacert.it)

L'emissione del decreto penale di condanna e la relativa notifica al difensore o all'imputato elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da prassi già consolidata, avverrà, ove possibile, tramite APP.

Monza, 17 giugno 2026

Silvia Pansini
Presidente sezione GIP-GUP